

NUOVE DIRETTIVE CNCP

11.11.2021

Il Comitato Direttivo ha disposto che a far data dal 01.04.2022, i percorsi abilitanti alla qualifica di counsellor professionista dovranno essere riservati a coloro che siano in possesso del *“titolo accademico di laurea triennale o siano in grado di dimostrare una comprovata attività lavorativa e/o di volontariato per almeno 60 mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, parasanitario, sanitario, scolastico e sociale”*.

Naturalmente, resta fermo il principio della non retroattività di tale delibera, la quale mantiene salvo il diritto di tutti i colleghi che alla indicata siano già in possesso della qualifica di counsellor professionista di continuare a esercitare la professione a pieno titolo, permanendo nel registro dei professionisti CNCP. Parimenti, tale principio di non retroattività riguarda anche tutti gli allievi che abbiano intrapreso il percorso di formazione presso una *“scuola CNCP”* antecedentemente alla data del 01.04.2022.

Resta ferma la possibilità delle scuole di attivare tutti i percorsi formativi per il rilascio delle altre qualifiche di livello inferiore definite dal nostro statuto e dal Regolamento associativo; per l'ottenimento delle quali non è introdotto alcun requisito relativo al titolo di laurea triennale.

Resta ferma la possibilità per tutti coloro che non sono in possesso del titolo di laurea triennale, qualora avessero interesse a ottenerlo, di usufruire dei vantaggi della convenzione che il CNCP ha di recente siglato con L'istituto progetto uomo di Montefiascone, sede distaccata dell'Università pontificia salesiana di Roma, la quale consente di riconoscere il percorso di formazione in counseling professionista in termini di crediti formativi pari sino a due terzi del piano di studi per la laurea triennale in scienze dell'educazione.

Tale decisione segue la lungimirante intenzione di rilanciare il potenziale di interesse della nostra professione tra i giovani laureati, specie nelle materie pedagogico-umanistiche, in modo da accrescere il bacino di reclutamento dei futuri professionisti; uniformare ed elevare il livello di qualificazione dei professionisti a quello delle altre professioni in generale e di aiuto in particolare; facilitare l'accesso della professione in tutti i settori del *“pubblico”*, dalla scuola, al sistema del welfare, alla pubblica amministrazione.

Il processo di affermazione della nostra professione sta attraversando un passaggio cruciale. Un percorso in cui non può più essere utile né funzionale continuare ad assumere una posizione di attesa rispetto a eventi che, pare evidente, stanno volgendo a una conclusione opposta a quella attesa. Si tratta di un percorso intrapreso ormai da più di trent'anni, quando, ricorderete, intorno agli anni Novanta il counseling cominciò a muovere i suoi primi passi anche nel nostro paese, attraverso le prime esperienze professionali e la nascita dei primi movimenti aggregativi e associativi. Questo percorso è stato caratterizzato dalla volontà, ma soprattutto dal genio e dalla personale iniziativa di un nutrito gruppo di counsellor, di enti di formazione, di piccole associazioni, il CNCP, i suoi professionisti e le sue scuole in testa, che hanno saputo dare forma alla nostra professione, fornendola dell'apparato teorico, tecnico ed esperienziale di cui allora aveva bisogno per definirsi e diffondersi.

Sotto il profilo normativo, questo percorso ha avuto il suo momento più rilevante con l'emanazione della Legge 4 del 14 gennaio 2013. Pur rappresentando un importante strumento verso il riconoscimento della professione e dei professionisti, la legge 4 non lo realizza *tout court*. Sappiamo, infatti, che, sotto questo profilo, perché si possa procedere ulteriormente nella direzione del pieno riconoscimento, sarebbe stato utile, se non necessario, giungere all'elaborazione di una norma tecnica in sede all'UNI, come indicato dalla stessa legge 4/2013.

Purtroppo, pare doversi constatare che, per l'opposizione e il pervicace boicottaggio del CNOP, nonostante gli anni di lavoro impiegati da tutte le associazioni della nostra categoria, questa norma è destinata a non vedere la luce, almeno per ora.

Crediamo che il movimento del counseling non abbia che da prenderne atto. Ma, anche, crediamo che questa eventualità, rappresenti un'occasione preziosa per riportare il movimento all'energia, all'entusiasmo, alla vitalità, all'iniziativa degli albori. Siamo infatti convinti che la nostra professione, al pari di ogni altra, non abbia che da ottenere il proprio riconoscimento in forza del suo percorso di affermazione e radicamento nella società, quale risposta valida e professionalmente coerente ad alcuni dei suoi specifici bisogni. La strada all'UNI, obbligata per via della legge 4/2013, non è che uno degli aspetti che avrebbero potuto contribuire alla buona conclusione del processo. Ve ne sono, infatti, molti altri, persino più urgenti, che per buona sorte non hanno lo spiacevole rischio di dipendere dall'interesse corporativistico e dal "capriccio" altrui, ma dipendono quanto e piuttosto dalla nostra competenza e capacità di iniziativa.

Non si può non osservare che, per quanto potenzialmente utile, la via all'UNI ha finito per accentrare su di sé buona parte delle energie del movimento, lasciandolo inutilmente appeso e immobile rispetto a quanto di altro si sarebbe potuto e dovuto fare, irretito nell'attesa, mentre nel frattempo la società è andata modificandosi, trasformando ad esempio ogni percorso professionalizzante in un percorso accademico, in grado con ciò di consentire a quelle professioni di accedere e diffondersi non soltanto nel "mercato", ma di stringere legami essenziali con gli enti e le istituzioni.

L'introduzione del titolo di laurea quale condizione per l'accesso alla formazione in counseling professionale intende *elevare* i nostri percorsi formativi, già adeguatamente professionalizzanti, in *percorsi di alta formazione post lauream*, così da accreditare la nostra professione tra le professioni intellettuali.

Rafforzare la credibilità sociale dei nostri professionisti come operatori debitamente qualificati al pari degli altri professionisti della relazione d'aiuto è, infatti, oggi una priorità inderogabile anche per noi. Condizione necessaria per intraprendere qualunque altro passo successivo, sia sul piano del radicamento nel tessuto sociale, culturale ed economico del paese, sia per ogni tipo di collegamento nelle istituzioni, sia per l'ottenimento del definitivo riconoscimento sotto il profilo normativo, sia per il reclutamento dei professionisti futuri tra le forze giovani della nostra società, giacché da essi soprattutto dipenderà l'avvenire della professione.